



COMUNE di RAGOLI
MADONNA DI CAMPIGLIO

PROVINCIA DI TRENTO

Comune di Ragoli

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

CIMITERO DI RAGOLI

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI.....

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1. - Oggetto del regolamento*
- Articolo 2.- Competenze*
- Articolo 3. – Gestione dei servizi e responsabilità*
- Articolo 4. - Servizi gratuiti ed a pagamento*
- Articolo 5. – Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti*
- Articolo 6. - Atti a disposizione del pubblico*
- Articolo 7. - Atti riservati*
- Articolo 8. – Lutto cittadino ed esequie pubbliche*

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI

- Articolo 9. - Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti*

CAPO III – FERETRI

- Articolo 10. - Deposizione della salma nel cofano funebre*
- Articolo 11. - Verifica e chiusura feretri*
- Articolo 12. – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti*
- Articolo 13. - Piastrina di riconoscimento*

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 14. - Definizione del trasporto funebre*
- Articolo 15. – Modalità dei trasporti*
- Articolo 16. – Carri funebri e autorimesse*
- Articolo 17. - Cortei e cerimonie funebri*
- Articolo 18. – Trasporti extra comunali*

TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I - CIMITERI

- Articolo 19. – Cimiteri comunali e vigilanza*
- Articolo 20. – Ammissione nel cimitero comunale*

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 21. - Disposizioni generali*
- Articolo 22. - Piano regolatore cimiteriale*

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 23. - Inumazione*
- Articolo 24. - Cippo*
- Articolo 25.- Tumulazione*

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 26. - Esumazioni ordinarie*
- Articolo 27. - Esumazione straordinaria*
- Articolo 28. - Estumulazioni*
- Articolo 29. - Ossario comune*
- Articolo 30. - Oggetti da recuperare*

Articolo 31. - Disponibilità dei materiali

CAPO V – CREMAZIONE

Articolo 32. - Autorizzazione alla cremazione

Articolo 33. - Urne cinerarie

Articolo 34. – Destinazione delle ceneri

Articolo 35. - Affidamento familiare delle ceneri

Articolo 36. - Dispersione delle ceneri

Articolo 37. – Cremazione, esiti da esumazione ed estumulazione.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 38. – Disciplina dell'ingresso

Articolo 39. – Divieti speciali

Articolo 40. – Riti funebri

Articolo 41. – Epigrafi, monumenti, ornamenti, e piante sulle tombe e celle ossario

Articolo 42. – Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 43. - Sepulture private

Articolo 44. – Concessione cimiteriale

Articolo 45. – Catasto cimiteriale

Articolo 46. – Procedimento di rilascio della concessione

Articolo 47. – Durata

Articolo 48. – Diritto di sepoltura

Articolo 49. – Manutenzione

Articolo 50. – Rinnovo

Articolo 51. – Decadenza

Articolo 52. – Revoca

Articolo 53. – Rinuncia

TITOLO IV – IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I – TEMPI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI NEI CIMITERI

Articolo 54. - Accesso al cimitero

Articolo 55 - Modalità di esecuzione dei lavori

Articolo 56. - Estromissione di imprese

Articolo 57. - Rimozione di manufatti e ornamenti

Articolo 58.- Obblighi del comune e del personale dei cimiteri

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 59. - Efficacia delle disposizioni del regolamento

Articolo 60. – Sanzioni

Articolo 61. – Disposizioni finali

TITOLO VI – TARIFFE PER SERVIZI CIMITERIALI

Articolo 62. - Tariffe

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del libro III, titolo I, capo II del codice civile, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché della legislazione e regolamentazione provinciale, ha per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sulla dispersione e affido delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2.- Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria locale. Egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale dell'ufficio comunale competente.
2. I servizi funerari e cimiteriali costituiscono, come previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 un servizio pubblico locale a rilevanza sociale, la cui gestione da parte dei comuni avviene secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento regionale e provinciale fermo restando le attribuzioni demandate all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Articolo 3. – Gestione dei servizi e responsabilità

1. Il comune garantisce la gestione dei servizi, intendendosi per tali quelli che si riferiscono alla destinazione dei cadaveri o di parti di essi, ai depositi di osservazione ed obitori, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, alla concessione di manufatti destinati a sepoltura privata, alla cremazione ed in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Il comune garantisce che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4. - Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti, in quanto a carico del bilancio comunale, i seguenti servizi:
 - a) l'assistenza alla visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione delle salme;

- c) il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate nell'ambito del comune;
 - d) il trasporto funebre nell'ambito del comune quando non vengano richieste le prestazioni speciali di cui al comma 3;
 - e) la fornitura del cofano per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa secondo quanto previsto dall'articolo 5;
 - f) il trasporto, l'inumazione e la fornitura del cofano per i prodotti abortivi e i nati morti avvenuti nell'ambito comunale quando i familiari non richiedano i servizi di cui al comma 3;
 - g) la cura e la manutenzione generale dei cimiteri;
 - h) il trattamento delle salme non mineralizzate al termine della rotazione, quando vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Sono a pagamento i seguenti servizi a domanda individuale:
- a) i trasporti funebri nell'ambito del comune nelle ipotesi di cui al comma 3;
 - b) i trasporti funebri da e per altri comuni;
 - c) la vestizione e cura delle salme compresa la custodia e l'assistenza successivamente al periodo di osservazione (camera ardente e/o camera mortuaria);
 - d) le inumazioni e le tumulazioni in sepolture private;
 - e) le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie e l'eventuale demolizione e smaltimento dei manufatti funebri al termine del periodo di rotazione dei campi comuni o del periodo di concessione delle tombe private;
 - f) l'inumazione in campo comune;
 - g) la manutenzione delle sepolture private;
 - h) le concessioni cimiteriali di sepolture private;
 - i) la cremazione, l'affidamento familiare delle ceneri e la dispersione.
3. I trasporti funebri nell'ambito del comune sono a pagamento quando sussiste una delle seguenti ipotesi:
- a) sia richiesto un cofano diverso da quello previsto per i funerali a carico di cui all'articolo 5;
 - b) siano richiesti addobbi floreali;
 - c) sia esercitata la facoltà di scelta dell'orario di svolgimento del funerale.
4. Sono inoltre a pagamento le prestazioni previste come tali dalle norme nazionali.

Articolo 5. – Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

1. Il comune provvede al trasporto funebre e alla fornitura del cofano per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. In caso di mancato pagamento il comune è tenuto ad avviare la procedura di recupero coattivo ai sensi delle norme vigenti.
2. Ugualmente si procede ove i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato dall'ufficio comunale che si occupa di assistenza sociale. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore.
3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.
4. In mancanza di familiari o altre persone interessate, qualora sia conosciuto il culto di appartenenza del defunto, viene richiesto l'intervento di un ministro di tale culto. Ove il culto di appartenenza non fosse individuabile neppure in via induttiva viene celebrato

comunque un rito funebre da parte di un sacerdote cattolico.

Articolo 6. - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio comunale competente sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:
 - a) i registri di cui all'articolo 52 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 di tutti i cimiteri comunali;
 - b) copia del presente Regolamento;
 - c) il programma delle esumazioni ordinarie previste nel corso dell'anno nei cimiteri comunali;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) l'elenco nominativo in ordine cronologico delle istanze presentate per l'ottenimento di sepolture private;
 - g) l'ultimo conto consuntivo approvato relativo all'attività dei servizi;
 - h) l'orario di apertura dei cimiteri e relativi uffici.

Articolo 7. - Atti riservati

1. Presso l'ufficio comunale sono conservati i certificati necroscopici relativi ai decessi avvenuti nel territorio comunale con indicate le cause del decesso, come pure la documentazione relativa alle prestazioni cimiteriali.
2. Le notizie riguardanti le cause di morte sono atti riservati, sui quali i dipendenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.
3. I documenti contabili relativi al pagamento delle prestazioni possono essere rilasciati in copia solo a colui che ha effettuato il pagamento stesso o ai suoi eredi.

Articolo 8. – Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade della città e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.
4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del comune.
5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vivo cordoglio.
6. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretate dal Vicesindaco per il decesso del Sindaco in carica.

7. Per il decesso dei consiglieri e assessori in carica e di coloro che abbiano rivestito la carica di Sindaco, è disposto il servizio d'onore di un plotone composto dal vigile urbano e dai vigili del fuoco voltari in alta uniforme.
8. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può altresì esprimere la partecipazione del comune con corone di fiori munite dei nastri cittadini.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI

Articolo 9. - Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti

1. Il comune provvede, *anche in forma consorziale*, al deposito di osservazione, all'obitorio ed eventuale camera ardente in locali idonei nell'ambito del cimitero
2. Il deposito di osservazione e l'obitorio hanno le funzioni, rispettivamente individuate dagli articoli 12 e 13 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal comune ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, direttamente dall'autorità giudiziaria o dal competente servizio dell'Azienda sanitaria locale.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate secondo le prescrizioni dell'Azienda sanitaria locale.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti ed in conformità con le specifiche disposizioni.
6. La funzione di deposito di osservazione può essere svolta anche presso l'abitazione privata in cui è avvenuto il decesso nel caso in cui i familiari intendano ivi allestire la camera ardente ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg.. E' consentita, inoltre, su richiesta dei familiari e sentita l'Azienda sanitaria locale, l'allestimento della camera ardente presso un'abitazione privata o una struttura pubblica qualora non ostino ragioni di salute pubblica, anche nei casi di decessi avvenuti fuori comune.

CAPO III - FERETRI

Articolo 10. - Deposizione della salma nel cofano funebre

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in cofano avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 12.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Nel caso in cui madre e neonato siano morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, entrambi possono essere richiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nella cassa rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'Azienda sanitaria detterà le necessarie

disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 11. - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è effettuata sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. L'osservanza delle normative previste per la chiusura del feretro, l'idoneità del feretro ed il trasporto della salma sono certificate dall'incaricato al trasporto mediante una dichiarazione che ne attesti, sotto la propria responsabilità, la corretta esecuzione. Tale attestazione seguirà la salma per trasporti fuori comune ed una copia sarà custodita presso gli uffici comunali.

Articolo 12. – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e sono quelli stabiliti dalla vigente normativa.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa salvo quanto altro consentito dalle normative.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, il responsabile del servizio deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica zincata.
4. Se la salma proviene da altro comune deve essere accompagnata da apposita certificazione incluso il verbale o attestazione di chiusura, prodotto in alternativa o da chi ha effettuato il trasporto o dall'ufficio del comune di partenza. Se nel trasferimento è stato utilizzato il manufatto in materiale biodegradabile denominato "barriera" certificato dal Ministero della sanità e la salma è destinata a sepoltura in terra, tale operazione può avvenire senza ulteriori aggravii, diversamente dovranno essere apportati idonei accorgimenti al fine di garantire la mineralizzazione della salma.
5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 75 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della decomposizione.

Articolo 13. - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 14. - Definizione del trasporto funebre

1. I trasporti funebri si definiscono come segue:

- a) trasporti entro il territorio comunale: trasferimento della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio fino al cimitero o al luogo ove si svolgono le esequie; si eseguono in forma privata con esclusione di cortei di persone a piedi o di autovetture;
- b) trasporti nell'ambito di cerimonie funebri: avvengono in forma ufficiale e con la possibilità di costituzione di un corteo di persone a piedi a norma degli articoli seguenti;
- c) trasporti da e per altri comuni: si eseguono in forma privata con esclusione di cortei, scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento della località di destinazione.

Articolo 15. – Modalità dei trasporti

- 1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro. Durante il periodo di osservazione il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.
- 2. In deroga a quanto prescritto al comma 1, per i trasferimenti nell'ambito comunale dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alle camere ardenti o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'autorità giudiziaria, in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

Articolo 16. – Carri funebri e autorimesse

- 1. I carri funebri devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia.
- 2. Durante i trasferimenti funebri il vano contenente il feretro deve essere chiuso da apposite tendine in modo da non esporlo alla vista del pubblico.
- 3. Il comune potrà far accertare periodicamente l'idoneità dei carri funebri degli operatori privati, come da certificazione rilasciata dalla competente Azienda sanitaria locale.
- 4. Le rimesse dei carri funebri devono essere dotate di servizi di pulizia e disinfezione.

Articolo 17. - Cortei e cerimonie funebri

- 1. I cortei funebri sono ammessi nei casi e alle condizioni previste da questo Regolamento.
- 2. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo ai veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
- 3. I trasferimenti e le consegne per trasporti fuori comune, richiesti da aziende private, si eseguono esclusivamente durante l'orario di servizio.
- 4. Nelle cerimonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e decoro dei cimiteri.

Articolo 18. – Trasporti extra comunali

- 1. Le partenze per i trasporti fuori comune o all'estero possono avvenire dal luogo dove è stata allestita la camera ardente. Il personale della ditta incaricata provvede alle operazioni di chiusura del feretro, alla saldatura della cassa di zinco, alla chiusura dell'involucro barriera ed al caricamento del feretro sul carro funebre. I familiari possono assistere alle operazioni. Le modalità e gli orari di svolgimento delle operazioni sono fissate di volta in volta dall'ufficio comunale preposto.
- 2. Gli arrivi di salme da fuori comune avvengono presso il luogo ove sono previste le

- esequie. Il personale comunale provvede al ritiro dei documenti di trasporto.
3. Il trasporto verso un altro comune è autorizzato dal Sindaco; nell'autorizzazione sono specificate le eventuali soste per esequie e cerimonie. All'autorizzazione sono allegati:
 - a) il permesso di seppellimento;
 - b) l'attestazione da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, o di materiale denominato "barriera" autorizzato dal Ministero della Sanità, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettiva – diffusiva e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto.
 4. In caso di trasporto per cremazione, l'autorizzazione al trasporto verso l'impianto di cremazione è rilasciata contestualmente all'autorizzazione alla cremazione.
 5. Il trasporto delle ceneri o dei resti mortali non richiede le precauzioni igieniche previste per le salme e la stesura della attestazione di cui sopra.

TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I - CIMITERI

Articolo 19. – Cimiteri comunali e vigilanza

1. Il comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero di Ragoli.
2. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune.
4. Alla gestione e manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede in forma diretta con proprio personale
5. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, sono riservate al personale addetto al cimitero o mediante affidamento a ditte specializzate.
6. Competono esclusivamente al comune od al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
7. L'Azienda sanitaria locale controlla, dal punto di vista igienico-sanitario, il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
8. Al fine di ottimizzare la gestione cimiteriale e nell'ottica di perseguire il contenimento degli spazi cimiteriali, evitando ampliamenti eccessivi a discapito del territorio, il comune può individuare strategie alternative rivolte a contenere i costi, anche avvalendosi delle possibilità ammesse dalla legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 *"Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale"* e dal decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg..

Articolo 20. – Ammissione nel cimitero comunale

1. Nel cimitero, salvo richieste di altra destinazione, sono ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione:
 - a) le salme di persone decedute nel territorio comunale;
 - b) le salme di persone che, ovunque, decedute, avessero nello stesso, al momento della morte, la propria residenza, oppure che hanno avuto la residenza anagrafica nel Comune;
 - c) le salme delle persone che dispongano di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
 - d) i nati morti e i prodotti del concepimento;
 - e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate;
 - f) resti mortali (cassette ossario), ceneri o salme di persone non comprese nelle categorie a) b) c) d) e), ma per le quali venga fatta richiesta dai parenti del defunto. E' fissato il numero massimo di tali concessioni in ragione di quattro all'anno

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 21. - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha più campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità alla normativa provinciale e nazionale vigente.

Articolo 22. - Piano regolatore cimiteriale

1. Con apposito piano regolatore cimiteriale, ai sensi dell'articolo 54 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il comune individua le forme di gestione delle sepolture, le aree di eventuale ampliamento e le necessità di manufatti cimiteriali, loculi e cellette.
2. Il piano regolatore cimiteriale di durata pluriennale viene periodicamente aggiornato per adeguarlo all'andamento della mortalità e della evoluzione normativa.
3. Il piano regolatore cimiteriale individua altresì spazi o zone costruite o da costruire destinate a:
 - a) campi di inumazione;
 - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
 - c) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia);
 - d) cellette ossario;
 - e) ossario comune;
 - f) giardino delle rimembranze.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 23. - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in ordinarie in campo comune e private in area in concessione:
 - a) sono ordinarie in campo comune le sepolture della durata di 10 anni, computati dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni od aventi altre caratteristiche di differenziazione rispetto a quelle della lettera precedente, effettuate in aree cedute in uso in concessione.
2. Le inumazioni nei campi comuni a rotazione avvengono in successione senza soluzione di continuità secondo l'ordine dei funerali celebrati. Tale servizio è assoggettato al pagamento della tariffa in vigore, salvo i casi dei funerali a carico.
3. Nella fossa può essere inumato un solo feretro. Nelle fosse a inumazione in concessione oltre al feretro è ammessa la collocazione dei resti mortali o delle ceneri in apposite urne e cassetine .
4. Le fosse per l'inumazione delle salme devono avere una profondità non inferiore a metri 1,50. La distanza tra le fosse, valutata dal comune tenendo conto in particolare anche delle necessità di gestione futura del cimitero, deve essere di almeno metri 0,30 da ogni lato.
5. Per quanto attiene alle caratteristiche delle casse, si applicano le norme di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 24. - Cippo

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo o altra opera, fornita

e messa in opera dalla ditta di pompe funebri, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante le generalità del defunto e il numero della sepoltura.

2. A richiesta dei privati, decorso il periodo di 5 mesi dalla sepoltura, può essere autorizzata dal comune l'installazione, in sostituzione del cippo o altra opera, di un copritomba e/o di una lapide aventi caratteristiche e dimensioni come di seguito definite all'art. 41. L'onere e la cura di tali opere resta a carico dei privati.

Articolo 25.- Tumulazione

1. Le tumulazioni sono le deposizioni di cassetine ossario o urne cinerarie in opere murarie.
2. I loculi devono essere murati immediatamente dopo la deposizione delle cassetine ossario o urne cinerarie o al più tardi entro tre giorni sempreché non sussistano problemi igienico-sanitari. In ogni caso nessun loculo occupato da cassetine ossario o urne cinerarie deve rimanere aperto ed in vista al pubblico.
3. Nei loculi delle tombe di famiglia è permessa la tumulazione di un solo feretro e di cassetine ossario e urne cinerarie secondo lo spazio disponibile. Si può procedere alla tumulazione di altro feretro ove siano trascorsi trenta anni dalla precedente tumulazione e sempre che il processo di mineralizzazione si sia completato.
4. Nei loculi singoli è permessa la tumulazione di una sola cassetina ossario e urna cineraria.
5. Non è ammessa l'estumulazione di salme e la successiva inumazione in un campo di mineralizzazione allo scopo di rendere possibile la sepoltura di un altro defunto. L'estumulazione è peraltro consentita ove la salma sia avviata alla cremazione.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 26. - Esumazioni ordinarie

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a dieci anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie e vengono disposte dall'ufficio comunale in base alla necessità di nuove inumazioni.
2. L'ufficio predispone annualmente l'elenco dei defunti da esumare in via ordinaria. Il suddetto elenco rimane depositato presso gli uffici a disposizione del pubblico.
3. L'ufficio comunale avverte per iscritto, con congruo anticipo, i familiari dei defunti, se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l'onere di avvertire anche gli altri familiari interessati. Chi intende recuperare i resti del proprio defunto deve richiederlo all'ufficio comunale entro il termine indicato nell'avviso.
4. Le esumazioni possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno.
5. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa. L'accertamento è compiuto dall'incaricato del Servizio.
6. La salma non completamente mineralizzata è inserita nella stessa fossa
7. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non richiedano la collocazione in una sepoltura privata, vengono depositate nell'ossario comune in modo indistinto.
8. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente i familiari del defunto e i loro accompagnatori. Le persone estranee sono allontanate dal personale cimiteriale.
9. I resti del feretro e degli indumenti sono smaltiti secondo le norme riguardanti lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

Articolo 27. - Esumazione straordinaria

1. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza del periodo

decennale di inumazione . Salvo che per quelle disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni sono autorizzate dal Sindaco su richiesta dei familiari per il trasferimento della salma ad altra sepoltura o per la cremazione della stessa. Se causa della morte è stata una malattia infettiva – diffusiva devono essere osservate le specifiche disposizioni di legge a riguardo secondo quando prescritto dall'autorità sanitaria preposta.

2. Le esumazioni straordinarie richieste dai familiari possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno. La relativa richiesta è presentata al competente ufficio comunale e nella stessa viene specificata la destinazione della salma.
3. I feretri contenenti le salme possono essere usati per il trasferimento all'interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.
4. Per i trasporti in altro cimitero o fuori comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, questo deve essere sostituito con altro idoneo. Per i trasporti fuori comune in tutti i casi è applicata la cassa di zinco anche esterna a quella di legno, a meno che non si proceda alla sostituzione della cassa e all'utilizzo dell'apposito manufatto denominato 'barriera'.

Articolo 28. - Estumulazioni

1. Le estumulazioni di feretri si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione, purché dopo una permanenza in tumulo di almeno 30 anni; sono straordinarie tutte le altre.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, previa autorizzazione del Sindaco, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 30 anni;
 - su ordine dell'autorità giudiziaria.
4. Alle estumulazioni si applicano tutte le norme delle esumazioni in quanto applicabili. In particolare le estumulazioni ordinarie sono eseguite dagli operatori cimiteriali nei tempi stabiliti dall'ufficio competente e le ossa rinvenute qualora i familiari non richiedano la loro collocazione in cellette o altra sepoltura privata sono depositate nell'ossario comune in forma indistinta.
5. Se i resti mortali estumulati non sono in condizioni di completa scheletrizzazione, a richiesta degli aventi titolo, sono avviati in campo di mineralizzazione o all'impianto di cremazione, previa asportazione preventiva della cassa di zinco. In assenza di richiesta dei familiari vengono avviati d'ufficio o al campo di mineralizzazione o all'impianto di cremazione qualora gli aventi titolo non siano dissenzienti.

Articolo 29. - Ossario comune

1. Ogni cimitero deve avere un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere in maniera anonima e collettiva le ossa provenienti da esumazioni o estumulazioni non richieste dai familiari.
2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Per consentire un migliore e razionale utilizzo dell'ossario comune, le ossa contenute vengono periodicamente avviate alla calcinazione collettiva.

Articolo 30. - Oggetti da recuperare

1. Al momento della presentazione della domanda di esumazione o di estumulazione il richiedente è invitato a dichiarare se sussiste la possibilità di rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali. Se tali oggetti vengono rinvenuti, essi sono consegnati al richiedente

con redazione di apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al richiedente stesso e l'altro conservato agli atti dell'ufficio competente.

2. Tutti gli oggetti preziosi e ricordi personali non richiesti dai familiari seguono la destinazione della salma.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati presso gli uffici cimiteriali e sono tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 1 anno. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune.
4. Del rinvenimento viene comunque redatto un verbale che viene conservato agli atti dell'ufficio competente. E' fatto assoluto divieto al personale incaricato delle operazioni cimiteriali di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.

Articolo 31. - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri documentalmente di averne titolo entro 10 giorni antecedenti alle operazioni d'esumazione o alla scadenza della concessione, passano in proprietà del comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri ovvero può, se possibile, procedere alla loro alienazione o diversamente disporre la demolizione e l'avvio allo smaltimento. Le aree o le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
3. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V – CREMAZIONE

Articolo 32. - Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficio competente del comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato oppure del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
2. L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.
3. In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra manifestazione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

Articolo 33. - Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme. Il comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al comune di destinazione per le necessarie registrazioni.

Articolo 34. – Destinazione delle ceneri

1. A richiesta degli interessati, l'urna potrà essere conservata in apposita sepoltura in concessione (cellette ossario o tomba di famiglia) o interrata in area di inumazione.
2. L'urna contenente le ceneri derivanti dalla cremazione può inoltre, sempre su richiesta degli interessati, essere oggetto di affidamento familiare o di dispersione secondo quanto previsto dagli articoli successivi.
3. Analogamente si procede per le ceneri derivanti da cremazione di inconsunti disposte d'ufficio dal comune.

Articolo 35. - Affidamento familiare delle ceneri

1. Sulla base di manifestazione di volontà del defunto, o su richiesta dei familiari secondo quanto previsto per l'autorizzazione alla cremazione, l'urna contenenti le ceneri può essere oggetto di affidamento familiare per la conservazione presso l'abitazione privata all'interno del territorio comunale.
2. Il comune autorizza l'affidamento dell'urna contenente le ceneri del defunto annotando su apposito registro le generalità del soggetto affidatario, quelle del defunto e luogo di conservazione delle stesse, nonché le eventuali variazioni.
3. Il soggetto affidatario è tenuto a conservare l'urna cineraria in luogo idoneo e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantirne l'integrità.
4. Il comune può disporre in qualsiasi momento i controlli necessari accertanti il rispetto delle prescrizioni d'ufficio.
5. In qualsiasi momento l'affidatario, o suoi eredi, possono rinunciare all'affidamento delle ceneri riconsegnandole al comune per essere conservate nel cimitero in apposita sepoltura privata ovvero disperse nel cinerario comune; la suddetta circostanza viene annotata nell'apposito registro di cui al precedente comma 2.
6. Nel caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al comune.

7. Se il luogo di conservazione dell'urna contenente le ceneri è diverso del comune di decesso quest'ultimo ne autorizza il trasporto al comune di destinazione il quale provvede a formalizzare l'affidamento.

Articolo 36. - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal comune dove è prevista la dispersione.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta dal defunto. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse nell'ordine:
 - a) dal coniuge;
 - b) da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
 - c) dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.
3. La dispersione delle ceneri può essere effettuata all'interno del cimitero nel giardino delle rimembranze, e in natura secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7.
4. La persona incaricata alla dispersione in natura è tenuta ad attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale il luogo, il giorno e l'ora dell'avvenuta dispersione, nonché a restituire al comune l'urna vuota o dichiararne il regolare smaltimento o la conservazione della stessa.
5. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali il gestore del cimitero provvede alla verbalizzazione.

Articolo 37. – Cremazione, esiti da esumazione ed estumulazione.

1. Le salme non mineralizzate rinvenute a seguito di operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria, laddove non dissenziente il coniuge o in mancanza di parenti più prossimi possono essere avviate alla cremazione su disposizione del Sindaco.
2. Per la cremazione degli esiti da esumazione o estumulazione non è richiesta la certificazione medica o il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del d.p.r. 285/90.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 38. – Disciplina dell'ingresso

1. L'accesso al cimitero è consentito, di norma, solamente ai pedoni ed ai mezzi speciali dei portatori di handicap.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a coloro che sono accompagnati da animali ad eccezione dei cani guida;
 - alle persone che con atteggiamenti o comportamenti poco consoni disturbano la quiete o offendono la sacralità del luogo;
 - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.

Articolo 39. – Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
 - a) tenere contegno chiassoso o turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso oppure disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con

- l'offerta di servizi o di oggetti o prestazioni pubblicitarie);
- b) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti e lapidi oppure gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve, o qualsiasi altro materiale, sui tumuli;
 - c) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - d) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - e) fotografare o filmare cortei, operazioni cimiteriali senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, del gestore del cimitero e l'assenso dei familiari interessati;
 - f) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - g) svolgere qualsiasi attività commerciale non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - h) installare qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - i) tenere un comportamento o svolgere azioni diverse dalle precedenti che potrebbero arrecare offesa alla sacralità del luogo).

Articolo 40. – Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di un significativo numero di persone deve essere dato preventivo avviso al gestore del cimitero.

Articolo 41. – Epigrafi, monumenti, ornamenti, e piante sulle tombe e celle ossario

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa: Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a mt. 0,60. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza e semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.
2. Il "giardino" dovrà avere sempre forma rettangolare ed occupare unicamente lo spazio corrispondente alla apertura della fossa e trascorso il periodo di validità della concessione, devono essere rimosse.
3. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni di mt 1,60 di lunghezza, mt 0,60 di larghezza e massimo mt. 1,00 di altezza
4. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all' anno, mese giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Inoltre sarà possibile la collocazione, in forma di fotografia e/o con scritta limitata al nome e cognome, del ricordo di un defunto avente rapporti di parentela con il defunto ivi inumato.
5. L'apposizione di manufatti dovrà avvenire senza asporto di terra; l'eventuale esubero della stessa dovrà essere utilizzato in loco, secondo le disposizioni dell'incaricato.
6. Tali manufatti, al momento della riesumazione, vengono messi a disposizione degli interessati che se ne appropriano e li asportano dal cimitero entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato ritiro essi rimangono di proprietà

- comunale.
7. Prima di procedere alla ordinaria esumazione, sarà data preventiva comunicazione alla persona che è stata scelta quale destinataria delle comunicazioni inerenti l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla concessione.
 8. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria, nei campi destinati alle sepolture per inumazione.
 9. Le scritte, per le celle ossario, **devono** essere di tipologia uguale a quelle esistenti e limitate al cognome, nome, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte. Inoltre sarà possibile la collocazione, in forma di fotografia e/o con scritta limitata al nome e cognome, all'anno, mese e giorno della morte di un defunto avente rapporti di parentela con il defunto ivi inumato.
 10. Sulle celle ossario non è permesso apporre altro decoro e/o oggetti al di fuori della lampada, del vaso dei fiori e della cornice per la fotografia forniti dal Comune di Ragoli.

Articolo 42. – Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio previa diffida i monumenti, le lapidi, i copritomba o altri addobbi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il gestore del cimitero provvederà al ritiro e alla rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 43. - Sepulture private

1. La sepoltura privata è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o giuridica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati.
2. Le sepolture private si distinguono in:
 - a) tomba di famiglia: 1) consiste in un insieme di più loculi inseriti in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione; 2) consiste in una superficie di terreno ove la sepoltura si pratica con il sistema dell'inumazione;
 - b) celletta ossario: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare cassetture ossario o urne cinerarie.
3. Si applicano alle sepolture private le norme sulle operazioni cimiteriali di cui al presente Regolamento.

Articolo 44. – Concessione cimiteriale

1. L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato concessione cimiteriale.
2. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del comune.
3. Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della famiglia del concessionario, individuata secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti, e per quanto riguarda le persone giuridiche, dei defunti che risultavano iscritti all'ente o all'associazione concessionaria.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa stabilita dal comune.

Articolo 45.– Catasto cimiteriale

1. Ogni sepoltura privata è contraddistinta da un numero progressivo. La numerazione è distinta per cimitero e per tipo di sepoltura e risulta da registri tenuti dall'ufficio competente. I registri riportano per ogni sepoltura privata:
 - a) le generalità del concessionario, di altri eventuali soggetti aventi titolo e dei defunti;
 - b) le operazioni cimiteriali eseguite con le relative date;
 - c) gli estremi dell'atto di concessione.
2. I registri fanno fede, fino a prova contraria, dell'esistenza della concessione e delle variazioni avvenute successivamente.

Articolo 46. – Procedimento di rilascio della concessione

1. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta in carta legale all'ufficio competente precisando le generalità del richiedente.
2. Le sepolture private disponibili vengono concesse ai richiedenti seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande e l'assegnazione del luogo di sepoltura avverrà con numerazione rigorosamente progressiva.

3. La concessione per le cellette ossario per la raccolta di resti mortali individuali o urne cinerarie può essere rilasciata solo in presenza di resti mortali o ceneri.

Articolo 47. – Durata

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato secondo le seguenti durate:
 - a) anni 99 per le tombe di famiglia;
 - b) anni 30 per i posti in muratura, in terra e per le cellette.La durata decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario.
2. Le concessioni perpetue rilasciate fino al 1975 conservano tale regime giuridico fatta salva la possibilità di dichiarare la decadenza se accertata l'estinzione della famiglia; il comune può porre a carico dei titolari, a titolo di concorso spese, delle quote annuali calcolate sulla base delle spese sostenute dal comune per la manutenzione, la pulizia e l'illuminazione dei Cimiteri. Il mancato pagamento di tali quote costituisce motivo di decadenza della concessione.

Articolo 48. – Diritto di sepoltura

1. Si intende per concessionario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione, che ha provveduto al pagamento della tariffa e in nome della quale è stato quindi rilasciato l'atto di concessione. Se il richiedente la concessione decede prima del rilascio dell'atto di concessione può subentrare, su richiesta, il coniuge o, in subordine, uno dei successibili. Se il concessionario decede nel corso della concessione gli subentra il primo successibile ex legge; se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione. Se il rappresentante comune non viene designato, si presume che il concessionario sia nell'ordine:
 - il coniuge;
 - il figlio più anziano;
 - il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - il fratello o la sorella più anziano;
 - il parente più prossimo più anziano.
2. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio competente e l'unico titolato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.
3. Nelle sepolture private hanno diritto di essere sepolti i componenti di una sola famiglia. La famiglia avente diritto viene individuata con riferimento alla figura dell'intestatario della sepoltura. E' intestatario della sepoltura la persona, anche già defunta, che tale viene indicata dal concessionario sull'atto di concessione. E' ammessa l'indicazione di un solo intestatario che va comunque individuato nella persona stessa del concessionario o fra i suoi parenti in linea retta. In relazione alla figura dell'intestatario, l'insieme delle persone legate da vincoli di parentela o affinità che acquisiscono con il rilascio della concessione il diritto alla sepoltura privata è il seguente:
 - l'intestatario e suoi ascendenti e discendenti in linea retta;
 - il coniuge, con i suoi genitori;
 - i coniugi dei discendenti.

4. Il primo concessionario può, all'atto della concessione o anche con atto successivo, escludere dal diritto di sepoltura gli affini sopraindicati. Tale facoltà non è concessa ai concessionari subentranti. I concessionari sia originari che subentrati possono estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti o affini fino al 6° grado compreso e possono altresì riservare un posto a determinati familiari.
5. Il concessionario, nell'atto di concessione o con atto successivo, può richiedere la sepoltura della salma di una persona estranea alla famiglia dell'intestatario ma che sia stata convivente con membri della famiglia o che abbia acquisito verso di essi particolari benemeritenze. Le benemeritenze acquisite e la convivenza devono essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. L'amministrazione può accertare la veridicità della dichiarazione; in caso di dichiarazione falsa revoca il permesso di sepoltura e provvede alla inumazione della salma in campo comune, il tutto a spese del concessionario e con l'applicazione di una penalità pari al 50% delle spese stesse.
6. La sepoltura è comunque condizionata alla capienza della sepoltura privata.
7. Sulla sepoltura privata possono essere riportati, su richiesta, nominativi di defunti appartenenti alla famiglia, anche non effettivamente collocati in essa, con delle iscrizioni "*a ricordo*".
8. Nelle concessioni a enti e associazioni le persone aventi diritto alla sepoltura sono individuate nello statuto dell'ente. L'interlocutore del comune è il legale rappresentante dell'ente e le sepolture sono effettuate su sua richiesta e contestuale dichiarazione di conformità allo statuto.

Articolo 49. – Manutenzione

1. La sepoltura privata deve essere costantemente tenuta in condizione di decoro e pulizia a cura del concessionario il quale deve, in particolare, adempiere alle prescrizioni che il comune ritenga di dover impartire.
2. Nelle sepolture private costruite dal comune, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e la pulizia è eseguita dal personale dell'ufficio competente con esclusione delle parti decorative costruite o installate dai concessionari.

Articolo 50. – Rinnovo

1. Alla scadenza della concessione il concessionario ha facoltà di ottenerne, su domanda, il rinnovo. Ove il concessionario non provveda, la facoltà di ottenere il rinnovo può essere esercitata da uno degli aventi diritto ai sensi del presente Regolamento. E' dovuto il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo.
2. L'avente titolo al rinnovo ai sensi del comma 1 esercita tutte le facoltà e assume tutti gli obblighi spettanti al concessionario ivi compresa l'eventuale indicazione di un nuovo intestatario. E' in ogni caso fatto salvo il diritto di sepoltura dei defunti già collocati nella sepoltura stessa.
3. L'ufficio competente tiene uno scadenziario delle concessioni e predispone un elenco delle concessioni in scadenza, il quale è a disposizione del pubblico. L'ufficio è tenuto altresì, per i concessionari reperibili, a dare comunicazione personale della scadenza della concessione almeno tre mesi prima del termine.

Articolo 51. – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro e di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

- c) quando, nel caso di concessione di aree per la realizzazione di manufatti, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quando non si sia provveduto alla collocazione di regolare lapide o monumento funebre sulla sepoltura privata entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nel presente Regolamento.
2. Nei casi sub a) e sub b) la decadenza viene pronunciata previa comunicazione dell'avvio del procedimento. Negli altri casi viene dichiarata previa diffida al concessionario a provvedere all'adempimento degli obblighi entro il termine massimo di 30 giorni. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata per 30 giorni consecutivi all'albo comunale.
 3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dell'ufficio competente. Ai concessionari decaduti o altri aventi titolo non spetta alcun indennizzo o rimborso.
 4. Ove sia accertato che la famiglia sia estinta e siano decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura in caso di inumazione o 30 anni in caso di tumulazione, il Sindaco dichiara la decadenza della concessione su proposta dell'ufficio competente. La sepoltura viene riassegnata secondo le ordinarie procedure con l'obbligo per il concessionario di mantenere un ricordo della precedente famiglia fino alla scadenza naturale della prima concessione. La famiglia si intende estinta quando non vi siano persone che rientrano nelle fattispecie previste dal presente Regolamento.
 5. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 7 del 2008, i titolari di concessioni perpetue sono tenuti al versamento, a titolo di concorso spese, delle quote annuali stabilite dal comune sulla base delle spese complessive sostenute per la manutenzione, la pulizia e l'illuminazione dei cimiteri. Il mancato pagamento delle suddette quote costituisce motivo di decadenza dalla concessione.

Articolo 52. – Revoca

1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in concessione quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. La revoca viene pronunciata dal Sindaco previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'analoga sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del comune. Nel caso di trasferimento di una concessione perpetua il tempo residuo spettante viene stabilito in un massimo di 99 anni.

Articolo 53. – Rinuncia

1. La rinuncia alla concessione è ammessa solo nel caso in cui le salme ivi collocate siano trasferite in altra sepoltura privata nei cimiteri comunali o fuori comune.
2. Nessun rimborso è dovuto qualora la sepoltura rinunciata non sia suscettibile di riutilizzo. Non spetta alcun rimborso nel caso di concessioni di durata residua inferiore a cinque anni al momento della rinuncia.

TITOLO IV – IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I – TEMPI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI NEI CIMITERI

Articolo 54. - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune o al gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del comune.
3. E' vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciale.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni impartite dal gestore.
5. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione dei lavori è fissato dal competente ufficio comunale.
6. In concomitanza con la commemorazione dei defunti, secondo le indicazioni dell'ufficio comunale competente, è vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno del cimitero; i lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima delle ricorrenze.

Articolo 55. - Modalità di esecuzione dei lavori

1. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o a cose.
2. Il materiale occorrente per l'esecuzione delle opere deve essere introdotto già lavorato nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiale sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere o le lapidi già esistenti. Il materiale ricavato dallo scavo ed i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale comunale ovvero devono essere smaltiti direttamente dagli esecutori a proprie spese.

Articolo 56. - Estromissione di imprese

1. Le eventuali violazioni delle disposizioni del presente Regolamento da parte delle imprese ammesse ad eseguire i lavori nel cimitero sono contestate alle medesime imprese da parte del competente ufficio comunale.
2. In caso di violazioni reiterate il comune può disporre l'estromissione temporanea di dette imprese dall'eseguire lavori in tutti i cimiteri comunali.

Articolo 57. - Rimozione di manufatti e ornamenti

1. Previa diffida diretta agli interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale sono rimossi d'ufficio le lapidi e i monumenti indecorosi, degradati o pericolanti al punto tale da renderli non sicuri o non conformi allo scopo per i quali sono stati posati.
2. Senza alcun avviso saranno rimossi d'ufficio dalle tombe tutti gli oggetti o gli ornamenti che si estendono oltre gli spazi di competenza o che non si addicono al decoro del cimitero.
3. Gli ornamenti floreali devono essere adeguatamente curati dagli interessati e devono essere tolti non appena avvizziti. Il personale comunale ha la facoltà di provvedervi direttamente in caso negligenza degli interessati.

Articolo 58.- Obblighi del comune e del personale dei cimiteri

1. L'Amministrazione comunale risponde direttamente dei danni arrecati, dal proprio personale, a cose e persone durante l'esecuzione di operazioni cimiteriali o di lavori di pulizia e di manutenzione delle aree cimiteriali e pertinenziali.
2. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento e a segnalare all'ufficio competente eventuali comportamenti difformi. Il personale dei cimiteri è tenuto a:
 - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla sacralità del luogo;
 - c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso, che non siano connesse ad attività di inumazione/esumazione, tumulazione/estumulazione ;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO V - *NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI*

Articolo 59. - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Il presente Regolamento si applica a far data dall'esecutività della delibera di approvazione.

Articolo 60. – Sanzioni

1. Per le infrazioni al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalle norme in vigore.

Art. 61 – Disposizioni finali

3. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, nel T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e nella L. 30 marzo 2001 n. 130.

Titolo VI – *TARIFFE PER SERVIZI CIMITERIALI*

Art. 62 – Tariffe

1. Le tariffe per i servizi cimiteriali svolti dal personale operaio del Comune sono stabilite con delibera della Giunta Comunale.